

(N. 823-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954 (V. Stampato N. 988)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1955

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che è sottoposta al vostro esame si ricollega ad altri precedenti Accordi internazionali in materia di protezione delle piante che possono considerarsi superati e assorbiti dalla medesima, tenuto conto delle inevitabili lacune che, per varie contingenze, non si poterono evitare nel passato e per la opportunità di un tempestivo aggiornamento, resosi sempre più neces-

sario, nel ritmo incalzante della moderna civiltà che, se accorcia le distanze tra i continenti, se facilita gli scambi commerciali, insieme ai benefici, vinto l'isolamento protettivo di un tempo, più facilmente si presta a diffondere anche veicoli di malattie e di parassiti infesti ai prodotti vegetali.

Pertanto, perchè possa essere convenientemente valutata l'entità della presente Conven-

zione, giova ricordare che già fin dal 1881 esisteva un analogo Accordo internazionale stipulato a Berna, ma limitato a combattere la fillossera e rivelatosi ben presto insufficiente per il precoce invecchiamento dei metodi adottati.

Per questo, nel 1929, veniva firmata a Roma una nuova Convenzione per la protezione delle piante, sotto gli auspici dell'Istituto internazionale di agricoltura.

Con tale Accordo si intendeva richiamarsi ad un atto e a un voto espressi nella Conferenza internazionale fito-patologica del 1914, che non poterono, d'altra parte, tradursi in una formale Convenzione per i sopravvenuti eventi della prima guerra mondiale.

La Convenzione del 1929 non ebbe, però, la auspicata efficienza; se lasciava ancora in vita l'Accordo di Berna del 1881, le mancò la solidarietà della firma di molte Nazioni. Su 46 Paesi che avevano preso parte ai lavori, solo 26 l'accettarono.

D'altra parte, i progressi compiuti dalla entomologia agraria e dalla fitopatologia, la diminuita possibilità dei controlli per il continuo incremento di moderni e rapidi mezzi di trasporto fecero ritenere, dagli esperti e specialisti in materia, superata praticamente tale Convenzione e l'opportunità di creare un nuovo strumento internazionale atto alla difesa delle piante e dei prodotti vegetali.

Si affidò pertanto all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), nella Conferenza svoltasi nel novembre 1948, il mandato di occuparsi, nella maniera più esauriente, di tale problema e di preparare i mezzi necessari a risolverlo.

Così, nella Conferenza della F.A.O., tenuta all'Aja nel 1950, fu riesaminata la materia delle precedenti Convenzioni, si propose la denuncia di quella antifillosserica di Berna e la stipulazione di una nuova Convenzione. Convocati, finalmente, a Roma i rappresentanti degli Stati, membri della F.A.O., nonché esperti e specialisti in materia, si giunse alla presente Convenzione, firmata il 6 dicembre 1951 da ben 68 Stati membri della F.A.O.

La Convenzione, non trascurando l'esperienza del passato, ma lasciando cadere quanto ormai era vano e caduco, ha rielaborato tutta la materia in maniera organica e sistematica.

Essa prevede, pertanto, l'istituzione di un servizio internazionale fitopatologico che si concreti in provvedimenti legislativi comuni, adeguati alle conquiste e alle continue acquisizioni tecnico-scientifiche nel campo della profilassi contro le malattie delle piante e contro i parassiti dei vegetali e dei prodotti vegetali.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della Convenzione, in quanto col termine « vegetali » designa « le piante vive e le parti di piante vive, comprese le sementi » e col termine « prodotti vegetali » intende riferirsi a « prodotti non manufatturati di origine vegetale ».

L'articolo 3 prevede accordi complementari per quelle regioni in cui si manifestino particolari focolai di infezione o dove, per cause prevalentemente ambientali, con maggior facilità allignano determinati parassiti.

L'organizzazione e il coordinamento dei mezzi di difesa dei vegetali sono fissati nell'articolo 4 che contempla: 1) l'ispezione delle piante, dei terreni coltivati, dei prodotti vegetali immagazzinati o in via di trasporto; 2) la disinfezione o la disinfestazione dei vegetali e prodotti vegetali che sono oggetto di scambi internazionali; 3) la consegna dei certificati fitosanitari che attestino l'immunità sanitaria delle piante e la cui compilazione e uso sono regolati dall'articolo 5; 4) lo scambio, sul piano nazionale, di informazioni sul nascere e diffondersi delle malattie e sui mezzi preventivi di difesa.

Per quanto riguarda l'importazione, l'articolo 6 dà facoltà ai singoli Stati di imporre restrizioni o anche di impedire del tutto l'introduzione di piante e vegetali che possano essere veicolo di contagio. Ma, allo scopo di non intralciare eccessivamente il commercio internazionale, si enumerano dettagliatamente le disposizioni che disciplinano tali facoltà restrittive d'importazione. E poichè in questo settore possono verificarsi conflitti, particolarmente nella interpretazione e applicazione della Convenzione in fatto di interdizioni e restrizioni di scambi, l'articolo 9 enuncia uno specifico regolamento procedurale per giungere a un'equa composizione delle vertenze.

La Convenzione che lascia, con accorta articolazione, una legittima autonomia ad ogni singolo Stato, nel provvedere alla difesa dei vegetali e dei prodotti vegetali, ritrova, però, il carattere di unitaria armonia nel far con-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vergere la concreta applicazione dei suoi postulati alla direzione e al controllo della F.A.O.

Così si fa obbligo ad ogni Stato firmatario di presentare ogni anno alla F.A.O. un rapporto su quanto è stato realizzato relativamente alla difesa e alla protezione delle piante.

Con la disciplina delle restrizioni o delle totali interdizioni delle importazioni sottoposte alle cautele di cui ho fatto cenno, si evitano provvedimenti unilaterali che potrebbero turbare il movimento degli scambi internazionali, mentre la collaborazione prevista per ogni settore provoca speditezza nell'applicazione delle misure protettive, in quanto rapida e tempestiva giungerà la conoscenza delle scoperte scientifiche e delle nuove tecniche che ne derivano.

Infine la adesione di nuovi Stati e l'eventualità di apportare alla Convenzione emendamenti suggeriti dalla esperienza, prevedono una particolare procedura che fa capo alla F.A.O.

La Convenzione non prescrive limiti di durata nel tempo, ma lascia ad ogni Stato il diritto di denuncia.

È superfluo, inoltre, sottolineare che essa, non imponendo alcun onere finanziario al nostro Paese, rimuove ogni ostacolo di carattere economico.

Onorevoli Colleghi, il nostro Paese, mentre riconosce l'universale beneficio che la Convenzione apporta nel tutelare l'integrità del comune patrimonio vegetale, sente anche di essere particolarmente interessato a che la Convenzione sia del tutto operante, in ragione della sua economia prevalentemente agricola e col rilevante volume di esportazione dei suoi prodotti ortofrutticoli.

Nè è titolo da trascurare il fatto che la Convenzione sia stata firmata a Roma che già fu scelta come sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.).

La 3<sup>a</sup> Commissione invita pertanto l'Assemblea ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare la presente Convenzione internazionale.

MARTINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.